STUDIO DR. DALMASCHIO
CONSULENTE DEL LAVORO

Dr.Paolo Dalmaschio *Consulente del lavoro – iscritto al n. 736 dell'Albo di Bergamo*

A tutti Clienti
Loro Sedi

Circolare n. 45-2026

Oggetto: **Rinnovo CCNL Farmacie municipalizzate (Codice CNEL H124)**

Con l'ipotesi di accordo del 15 settembre 2026 per il rinnovo del CCNL unico per i dipendenti delle imprese gestite o partecipate dagli Enti locali, esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all'ingrosso, laboratori farmaceutici, scaduto il 31 dicembre 2024, e con il verbale di incontro del 5 ottobre 2026, sono state introdotte delle novità sia per la **parte economica che normativa**.
Il nuovo CCNL decorre **dal 15 settembre 2026** e ha scadenza il **31 dicembre 2029.**

Si illustrano, brevemente le novità previste:

Parte economica
- Incrementi delle retribuzioni base;
- Una tantum;
- Indennità di conduzione farmacia (ICF);
- Indennità professionale (IP);
- Indennità farmacisti vaccinatori;
- Maggiorazioni;

Parte normativa
- Copertura assicurativa;
- Integrazione retributiva maternità e paternità e congedo parentale.
- Classificazione del personale;
- Permessi orari;
- Lavoro a tempo parziale.

Incrementi della retribuzione base
Le Parti hanno convenuto un aumento della retribuzione base mensile del 1° livello del CCNL, con conseguente e relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, pari a **220,00 euro mensili**.
Tale aumento è previsto in 4 tranches:
- **120,00 euro mensili** dal 1° ottobre 2026;
- **40,00 euro mensili** dal 1° luglio 2027;
- **30,00 euro mensili** dal 1° luglio 2028;
- **30,00 euro mensili** dal 1° luglio 2029.

Gli incrementi mensili retributivi, riparametrati sui differenti livelli contrattuali, risultano i seguenti:

Livello	1° ottobre 2026	1° luglio 2027	1° luglio 2028	1° luglio 2029	Totale
1Q	139,20	46,40	34,80	34,80	255,20
1S	134,40	44,80	33,60	33,60	246,40

1C	128,40	42,80	32,10	32,10	235,40
1 + 12 anni	120,00	40,00	30,00	30,00	220,00
1 + 2 anni	120,00	40,00	30,00	30,00	220,00
1	120,00	40,00	30,00	30,00	220,00
2	108,00	36,00	27,00	27,00	198,00
3	103,20	34,40	25,80	25,80	189,20
4	117,20	32,40	24,30	24,30	198,20
5	121,20	30,40	22,80	22,80	197,20
6	-	-	-	-	-

I nuovi importi minimi mensili, per effetto degli aumenti retributivi, risultano i seguenti:

Livello	1° ottobre 2026	1° luglio 2027	1° luglio 2028	1° luglio 2029
1Q	2596,11	2642,51	2677,31	2712,11
1S	2506,86	2551,66	2595,26	2618,86
1C	2394,78	2437,58	2469,68	2501,78
1 + 12 anni	2229,97	2269,97	2299,97	2329,97
1 + 2 anni	2229,97	2269,97	2299,97	2329,97
1	2229,97	2269,97	2299,97	2329,97
2	1980,16	2016,16	2043,16	2070,16
3	1880,49	1914,89	1940,69	1966,49
4	1769,81	1802,21	1826,51	1850,81
5	1643,37	1673,77	1696,57	1719,37
6	-	-	-	-

All'**allegato B** dell'**art. 60** del CCNL viene riportato il valore delle nuove retribuzioni base mensili per ciascun livello di inquadramento alle decorrenze indicate, come da tabelle che si allegano.

Una tantum

È stata introdotta la corresponsione di un importo forfettario a titolo di una tantum, a copertura del periodo di vacanza contrattuale, protrattosi da gennaio 2025 a settembre 2026.
Tale una tantum è pari a **500,00 per il 1° livello** e deve essere riparametrata sugli altri livelli contrattuali e spetta a tutto il personale in forza con contratto a termine alla data della stipula dell'ipotesi di accordo, 15 settembre, e alla data di erogazione prevista.
L'importo viene corrisposto in due rate:

- **250,00 euro** unitamente alle competenze del mese di **gennaio 2027**;
- **250,00 euro** unitamente alle competenze del mese di **luglio 2027**.

Gli importi una tantum per i vari livelli contrattuali risultano i seguenti:

Livello	1a rata 01/01/2027	2a rata 01/07/2027
1° livello Q	290,00	290,00

Livello	1a rata 01/01/2027	2a rata 01/07/2027
1° livello Super	280,00	280,00
1° livello C	267,50	267,50
1° livello + 12 anni	250,00	250,00
1° livello + 2 anni	250,00	250,00
1° livello	250,00	250,00
2° livello	225,00	225,00
3° livello	215.00	215,00
4° livello	202,50	202,50
5° livello	190,00	190,00
ex 6° livello	190,00	190,00

Si precisa che:

- Tale importo è forfettario e non è utile ai fini degli istituti legale e contrattuali né costituisce base imponibile ai fini della determinazione del TFR;
- Al personale assunto nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2025 e il 30 settembre 2026, tale importo viene corrisposto pro quota rispetto al periodo di forza, considerando mese intero la frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni, con esclusione dei periodi di aspettativa non retribuita ex art. 31 L. 300/1970 o per motivi personali;
- Tale importo deve essere corrisposto anche al personale assunto con contratto a tempo parziale e l'erogazione avviene con criteri di proporzionalità.

Indennità di conduzione farmacia (ICF)

È stata introdotta una nuova indennità mensile per la conduzione di farmacia, destinata esclusivamente ai **direttori di farmacia**. L'**art. 19** del CCNL prevede che venga corrisposto mensilmente tale importo:

- **30,00 euro** nel caso di farmacie con fatturato annuale oltre 1 milione di euro;
- **60,00 euro** nel caso di farmacie con fatturato annuale oltre i 2 milioni di euro.

Nel caso di farmacie con fatturato annuale inferiore a 1 milione di euro non è prevista alcuna indennità.

Tale Indennità di conduzione farmacia deve essere erogata per **12 mensilità** e **non rientra nella retribuzione individuale.**

Si precisa che:

- In caso di trasferimento del direttore presso un'altra farmacia, l'importo deve essere adeguato alla nuova fascia di fatturato dal primo giorno del mese successivo all'assegnazione;
- Tale indennità non spetta in caso di sospensione del rapporto di lavoro per aspettativa di qualunque tipo e in caso di congedo straordinario ex L. n. 104/1992 superiore a 60 giorni e malattia di durata superiore a 60 giorni consecutivi.

Indennità professionale (IP)

A partire dal **1° ottobre 2026** a tutti i professionisti farmacisti dipendenti regolarmente iscritti all'ordine provinciale farmacisti spetta un'indennità professionale (IP) pari a **30,00 euro mensili**.
Tale indennità è corrisposta per **14 mensilità**, **rientra nella retribuzione mensile** e non deve essere riparametrata in funzione del livello contrattuale del lavoratore.

Indennità farmacisti vaccinatori

A partire dal **1° ottobre 2026** viene riconosciuta un'indennità pari a **20,00 euro mensili** a tutti i farmacisti abilitati alla somministrazione di vaccini e che effettivamente partecipano alle attività vaccinali presso farmacie aderenti al servizio.
Tale indennità è corrisposta per **12 mesi** l'anno, non deve essere riparametrata per livello contrattuale e **non fa parte della retribuzione individuale**.
Si precisa che a livello aziendale sarà regolamentata la compilazione dell'elenco aziendale dei vaccinatori, previo confronto sindacale.

Maggiorazioni

Per quanto riguarda il lavoro domenicale e/o festivo diurno, la maggiorazione è stata elevata al **40%** della retribuzione individuale oraria per ogni ora di effettivo lavoro. Tale percentuale viene ulteriormente elevata al **60%** per le prestazioni successive alle prime 96 ore per ciascun anno civile (1° gennaio – 31 dicembre). La maggiorazione è assorbita fino a concorrenza in caso di accordi aziendali di miglior favore in materia preesistenti alla data di entrata in vigore del presente CCNL.

Per quanto riguarda il lavoro straordinario diurno, viene introdotta la maggiorazione del **20%**, il lavoro viene prestato nei giorni feriali, e del **40%** (prima 30%), nel caso in cui venga prestato nei giorni festivi.

Copertura assicurativa

È stato introdotto il **comma 1-bis** all'**articolo 30** che prevede che l'azienda metta a disposizione un sistema di voucher per prestazioni di supporto psicologico a favore dei lavoratori che subiscano atti violenti connessi all'attività lavorativa e denunciati alle forze dell'ordine. Tale sistema dovrà essere regolamentato a livello aziendale, sia da un punto di vista organizzativo che economico, previo incontro con le rappresentanze aziendali e le organizzazioni sindacali territoriali afferenti alle sigle stipulanti tale CCNL.

Il nuovo **comma 3** dell'**articolo 30**, introdotto con l'ipotesi di accordo del 15 settembre e modificato il 5 ottobre, prevede una specifica copertura assicurativa per responsabilità professionale di colpa grave per i farmacisti che svolgono attività professionale.
Tale copertura verrà stipulata e posta integralmente a carico di ASSOFARM, senza alcun onere, diretto o indiretto, per le aziende e i farmacisti assicurati.
La polizza prevederà la rinuncia alla rivalsa da parte del datore di lavoro nei confronti del professionista assicurato.

Integrazione retributiva maternità e congedo parentale

In caso di assenza per maternità, la lavoratrice ha diritto a un'**integrazione retributiva** rispetto a quanto erogato dall'INPS sino a raggiungere il 100% dell'intera retribuzione globale (inclusi i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità. Tale diritto spetta anche al padre lavoratore nei casi in cui sia destinatario del diritto di congedo di maternità in luogo della madre.

Viene riconosciuto un buono acquisto da spendersi presso le farmacie aziendali in caso di nascita o adozione di ciascun figlio, il cui valore sarà determinato a livello aziendale. Nel caso in cui i genitori siano entrambi dipendenti dell'azienda, sarà riconosciuto loro un solo buono acquisto.

È prevista una maggiorazione aggiuntiva del **10%** rispetto a quanto previsto dalle norme nazionali in caso di assenza per congedo parentale, solo qualora la durata continuativa sia pari o superiore a 4 mesi, fatto salvo il caso di genitore di minore con handicap per il quale non è necessaria la fruizione minima continuativa.

Classificazione del personale

A partire dal 15 settembre 2026 ***è stato abolito il 6° livello***.
Il personale che risultava inquadrato in tale livello alla data del 15 settembre 2026 viene automaticamente inquadrato al 5° livello, con decorrenza ***dal 1°ottobre 2026***.

Permessi orari

A decorrere dal 1° gennaio 2027, a tutti i lavoratori verranno riconosciute 104 ore annue, di cui:

- 72 ore annue di riduzione orario di lavoro ROL;
- 32 ore annue di permessi retribuiti.

Lavoro a tempo parziale

Il rapporto di lavoro a tempo parziale non può essere inferiore a **16 ore settimanali** (prima 12 ore settimanali).
I contratti sottoscritti prima del 15 settembre restano validi, anche in caso di orario di lavoro inferiore alle 16 ore settimanali.
I lavoratori in forza, alla data del 15 settembre, aventi un orario di lavoro inferiore alle 16 ore settimanali hanno diritto di richiedere e ottenere l'adeguamento dell'orario di lavoro al limite minimo di 16 ore settimanali a decorrere dal mese successivo a quello della richiesta. La richiesta scritta dovrà essere presentata entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 16 novembre 2026

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio